

Avvocato Alessandra Paolini
P.zza Caduti Sul Lavoro, 1-58100
tel e fax: 0564/20617-429194
e.mail:avvocatopaolini@com.com
alessandrapaolini@pec.ordineavvocatigrosseto.com

COPIA
X PARTE AVVERSA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE GROSSETO

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Per Equitalia Centro S.p.a, Agente della riscossione per la Province della Regione Toscana, in persona del legale rappresentante dr. Montalbani Alberto, cod. fisc. 03078981200 società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Riscossione S.p.a., rappresentata e difesa dall' Avv. Alessandra Paolini (PLNLSN70C48I726B) e presso la stessa domiciliata nel suo studio Grosseto P.zza Caduti sul Lavoro n.1, giusta delega in calce al presente atto

CONTRO

Contro: Falzea Bruno

Oggetto: Ricorso in opposizione a cartella esattoriale.

PREMESSO

Il sig. Falzea Bruno conveniva in giudizio Equitalia Centro S.p.a, in persona del Legale Rappresentante, innanzi al Giudice di Pace di Grosseto all'udienza del 05.12.11 opponendosi alla cartella di pagamento n. 05120110000181510 al fine di far dichiarare l' annullamento della stessa cartella. Poneva a fondamento delle proprie ragioni sia vizi di forma della cartella di pagamento, sia vizi relativi al merito dell'imposizione, nonchè solleva questione di legittimità costituzionale degli articoli di legge relativi alla procedura di recupero dei crediti delle P.A. mediante l' iscrizione a ruolo con cartella di pagamento, in quanto in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza ex art. 3 della

Avvocato Alessandra Paolini
P.zza Caduti Sul Lavoro, 1-58100
tel e fax: 0564/20617-429194
e.mail:avvocatopaolini@com.com
alessandrapaolini@pec.ordineavvocatigrosseto.com

Costituzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

Compare e si costituisce in giudizio per conto della Equitalia Centro S.p.a. l'avv. Alessandra Paolini contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito per i seguenti

MOTIVI

FATTO E DI DIRITTO

Il procuratore del Concessionario, in via pregiudiziale, eccepisce l'inammissibilità dell'atto per l'irritualità dello strumento giuridico utilizzato da parte avversa.

Com'è noto all.Ill.ma S.v infatti, la Suprema Corte ci ha più volte spiegato che “ *in relazione alla cartella esattoriale sono ammissibili, a seconda dei casi, i seguenti rimedi:*a) *l'opposizione ai sensi della l. 24 Novembre 1981 n. 689, allorchè sia mancata la notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorchè si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducono fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allorchè si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducono vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora” (cass. Civ. Sez.I, 28.06.02, n. 9498; conf. sent. 6119 del 26.03.2004 e 18207 del 28.11.2003).*

La fattispecie in esame, non rientra sicuramente nel “rimedio sub. a”,

Avvocato Alessandra Paolini
P.zza Caduti Sul Lavoro, 1-58100
tel e fax: 0564/20617-429194
e.mail:avvocatopaolini@com.com
alessandrapaolini@pec.ordineavvocatigrosseto.com

in quanto parte avversa contesta vizi propri della cartella stessa e vizi relativi alla procedura di riscossione. Tali vizi pertanto dovevano essere sollevati ex art. 615 e/o 617 c.p.c.

Per tale motivo, l'atto di parte avversa deve essere dichiarato inammissibile.

Ed a nulla valgono le doglianze di cui al punto n. 1 dell'odierna opposizione le quali dovevano essere sollevate ex art. 617 cpc entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica della cartella.

Dalla documentazione allegata risulta che la cartella è stata ricevuta in data 02.07.2011 e che l'opposizione è stata depositata in data 29.07.2011, oltre quindi il termine previsto dall'art. 617. Purtroppo la difesa del concessionario eccepisce la carenza di legittimazione passiva di quest'ultimo per quanto riguarda le doglianze relative al contenuto della cartella. Come noto, infatti, la cartella esattoriale prevista dall'art. 25 DPR 29.9.73, n. 602 è stata predisposta secondo il modello approvato dal Ministero delle Finanze con decreto direttoriale del 28 giugno 1999 (come modificato Provvedimento Agenzia delle Entrate 13.02.07).

Gli elementi formali e sostanziali della cartella sono, quindi, rigidamente prefissati da parte del legislatore e non possono essere derogati motu proprio dal Concessionario al quale nessuna responsabilità può, pertanto, essere imputata per presunte eventuali incompletezze della stessa.

L'art. 8 del D. Lgs.28.1.2001 n. 32 ha modificato il terzo comma dell' art. 12 del DPR 602/73 il quale ora recita: "*Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto o accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica, della pretesa...*". La cartella in questione è stata redatta in piena conformità al modello predisposto ex lege; contiene il dettaglio addebiti con la descrizione delle pretese azionate, e i relativi importi, le istruzioni

Avvocato Alessandra Paolini
P.zza Caduti Sul Lavoro, 1-58100
tel e fax: 0564/20617-429194
e.mail:avvocatopaolini@com.com
alessandrapaolini@pec.ordineavvocatigrosseto.com

per il pagamento, dove e come pagare, i dati identificativi della cartella, le indicazioni di come e quando fare ricorso. La cartella è dunque valida ed efficace in quanto conforme al modello legislativo.

Solo per completezza difensiva il procuratore del Concessionario rileva quanto segue.

1) Sulla presunta violazione del principio costituzionale di uguaglianza ex art. 3 Cost.

Completamente priva di pregio appare la doglianza di cui sopra che quindi non merita accoglimento e che pertanto deve essere dichiarata non fondata la sollevata questione.

Equitalia ha agito correttamente. L'art. 17 del D.lgs 46/99 espressamente prevede che *“può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei COMUNI e degli altri enti locali.....”*.

Ora nel caso di specie la somma è stata iscritta a ruolo da un ente pubblico, il Comune, e ha ad oggetto tributi, anche essi naturalmente di natura pubblicistica traendo la loro origine da spese di giustizia (somme non pagate a seguito di sentenza dell' A. Giudiziaria).

A tal proposito si allega Testo Unico relativo alla riscossione delle spese di Giustizia, che a pag. 22 punto b) stabilisce espressamente le modalità di riscossione mediante ruolo ex art.17 sopra citato.

Il sistema o meglio la norma “tacciata” di incostituzionalità e sopra descritta, infatti, appare non solo proporzionata al conseguimento dell'obiettivo, ma la discrezionalità riconosciuta all' Agente della Riscossione è rigidamente vincolata, fortemente limitata e ben definita dal profilo pubblicistico dell'esercizio della sua attività, attività che lo stesso Concessionario deve improntare alla maggiore rapidità possibile in un' ottica di indefettibile rafforzamento dell'efficienza operativa, della fruttuosità della riscossione tributaria e dell'effettivo contrasto del

Avvocato Alessandra Paolini
P.zza Caduti Sul Lavoro, 1-58100
tel e fax: 0564/20617-429194
e.mail:avvocatopaolini@com.com
alessandrapaolini@pec.ordineavvocatigrosseto.com

fenomeno della c.d. evasione da riscossione.

Del tutto infondata ed anche faziosa l'eccezione di cui al punto 3 dell'atto introduttivo del giudizio.

Il ruolo oggetto della presente opposizione porta la data del **02.12.2010**, la legge n. 160/2011 indicata da parte avversa non solo è entrata in vigore il 13 Luglio 2011, ma prevede che eventualmente Equitalia cesserà le attività di riscossione per conto dei Comuni solo dal **Gennaio 2012**.

Considerato, quindi, che la legge non dispone che per l'avvenire, ogni considerazione è ininfluente!!!

2) Carenza di legittimazione passiva di Equitalia Centro S.p.A.

Per quanto riguarda le censure relative al merito dell'imposizione la difesa di Equitalia eccepisce la carenza di legittimazione passiva della propria assistita. L'Agente della Riscossione è il soggetto istituzionalmente preposto alla sola attività di riscossione dei tributi, contributi, sanzioni ed accessori contenuti nei ruoli (artt.17 e 24 D. Lgs.46/99) consegnati dagli enti impositori e nulla può conoscere circa i presupposti di fatto e di diritto sui cui si fonda il titolo che origina la cartella di pagamento.

L'Agente della Riscossione, **non avendo la titolarità del credito contestato**, non può in alcun modo incidere sulla misura del credito, nè sul titolo di ciascuna voce in quanto, come noto, ciò costituisce la tipica ed esclusiva attività dell'Ente Impositore, Comune di Grosseto. L'Agente della Riscossione è, semplicemente, il soggetto al quale il debitore deve effettuare il pagamento della somma costituente l'oggetto dell'obbligazione da adempiere in quanto individuato dall'Ente Impositore quale incaricato a ricevere la prestazione ed, in caso di inadempimento da parte del debitore, quale incaricato a procedere alla relativa riscossione.

L'attività dell'Agente della Riscossione inizia con la notifica della cartella di pagamento (art.25 D. P.R. n. 602/73), conforme al Modello Ministeriale tempo per tempo vigente, e, in caso di mancato pagamento prosegue con

Avvocato Alessandra Paolini
P.zza Caduti Sul Lavoro, 1-58100
tel e fax: 0564/20617-429194
e.mail:avvocatopaolini@com.com
alessandrapaolini@pec.ordineavvocatigrosseto.com

la riscossione coattiva (art.45 D. P.R. n. 602/73), secondo la normativa all'uopo prevista, con consequenziale carenza di legittimazione passiva di EQUITALIA Centro Spa in relazione al contenuto del ruolo ed alla legittimità o meno del credito iscritto come pure, in relazione alla pretesa genericità delle informazioni contenute nell'atto impugnato, così come estrapolate dal ruolo al medesimo prodromico.

Nessun addebito di responsabilità può essere ricondotto ad EQUITALIA Centro Spa che, ignara delle vicende sottese alla formazione del titolo, ha notificato la cartella in seguito a consegna del ruolo adempiendo con ciò al proprio dovere con regolarità e nei termini previsti dalla legge pena le sanzioni di cui al D.Lgs.112/99 .


Ne consegue che l'Agente non possa essere ritenuto parte del giudizio quando il ricorrente muova eccezioni esclusivamente al merito del Giudizio.

P.Q.M.

Il sottoscritto Avvocato in nome e per conto della propria assistita così conclude: *“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito ogni contraria eccezione disattesa e/o respinta in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'atto per l'irritualità dello strumento giuridico utilizzato; nel merito ed in via principale respingere il ricorso perchè infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.*

Per le comunicazioni di cancelleria si indica il seguente n. di fax. 0564/429194 oppure il seguente indirizzo di posta elettronica:
avvocatopaolini@mac.com
alessandrapaolini@pec.ordineavvocatigrosseto.com

Grosseto, 23 Novembre 2011

Avv. Alessandra Paolini


Io sottoscritto Montalbani Alberto, in qualità di rappresentante di EQUITALIA CENTRO SPA con sede legale in Bologna Via Cardinale Domenico Svampa n. 11 - Agente della Riscossione competente per le province della Regione Toscana, a seguito di fusione per incorporazione di EQUITALIA CERIT SPA avvenuta in data 24 Giugno 2011 con atto del Dr. Paolo Castellini, notaio in Roma, Rep. N. 77.206, Fasc. N. 19.135 e, per le province di Siena Grosseto e Livorno, a seguito di acquisto di ramo d'azienda da EQUITALIA GERIT SPA con atto autenticato nelle firme dal Dr. Paolo Castellini notaio in Roma in data 22 Giugno 2011, Rep. N. 77.183, Fasc. N. 19.129, con sede della Direzione Regionale della Toscana in Firenze, Viale Giacomo Matteotti n. 16, in virtù di procura ai rogiti del Notaio Massimo Cavallina Semplici, notaio in Firenze, del 29 Giugno 2011 Rep. N. 87.857, Fasc. N. 21.015 registrata il 30 Giugno 2011 al N. 14.217, delego l'Avv. Paolini Alessandra a rappresentare, assistere e difendere EQUITALIA CENTRO SPA nel giudizio promosso da FALZEA BRUNO dinanzi al Giudice di Pace di Grosseto, conferendogli ogni più ampia facoltà, compresa quella di farsi sostituire occorrendo.


Eleggo domicilio presso il Suo studio in Grosseto, Piazza Caduti sul Lavoro n. 2.

Firenze, lì 11/11/2011

EQUITALIA CENTRO SPA

Il Rappresentante

U.O. Contenzioso Esattoriale
Montalbani Alberto



Vista la firma, è autentica

Il Procuratore

Avv. Paolini Alessandra

